

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01157 Livia Turco: Definizione dei criteri per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie	105
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	114
5-01158 Di Virgilio e Barani: Iniziative volte a reperire le risorse economiche per la diffusione dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	116

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	117
Sull'ordine dei lavori	110

SEDE CONSULTIVA:

DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 30 marzo-3 aprile 2009	113
AVVERTENZA	113

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità

delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01157 Livia Turco: Definizione dei criteri per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Donata LENZI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta. In particolare, giudica convincente la parte della risposta relativa ai pazienti non ascrivibili e al relativo parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Fa presente, peraltro, che le associazioni dei soggetti interessati, recentemente riunitesi nel Comitato « 210/92 », lamentano, in modo particolare, l'inaccettabile discriminazione basata sulle decorrenze individuate dalla legge. Su quest'ultimo punto, la risposta del rappresentante del Governo è, a suo avviso, insoddisfacente. Auspica infine che il Governo incontri direttamente le citate associazioni, per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

5-01158 Di Virgilio e Barani: Iniziative volte a reperire le risorse economiche per la diffusione dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto e stigmatizza l'insensibilità del Governo verso una patologia che provoca, ogni anno, circa 60 mila decessi nel nostro Paese, soprattutto tra i giovani. Chiede pertanto al Governo di compiere uno sforzo per reperire le risorse necessarie, anche considerato che tali risorse non ammontano, complessivamente, a più di 4,5 milioni di euro.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda quindi che, nella precedente seduta, sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5 e sono stati accantonati gli emendamenti Livia Turco 5.4 e 5.9 del relatore.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente, con riferimento all'articolo 6, che, alla luce di quanto emerso nella discussione di ieri, potrebbe essere opportuno sopprimere l'intero articolo, che disciplina con un elevato grado di dettaglio le modalità organizzative dei centri di assistenza residenziale.

Paola BINETTI (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal presidente, ritiene che la proposta di legge in esame debba disciplinare, seppure in modo più sintetico, il coordinamento tra i diversi aspetti dell'assistenza socio-sanitaria attinente alle cure palliative.

Donata LENZI (PD) ritiene che, nonostante le esigenze segnalate dalla collega Binetti, si debba tener conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari, dovendo quindi la legge statale limitarsi all'indicazione di principi e obiettivi generali.

Carla CASTELLANI (Pdl) giudica fondate le osservazioni della collega Lenzi. Ritiene, peraltro, che la proposta di legge in esame non possa omettere del tutto l'indicazione delle finalità di cui all'articolo 6, comma 1, seppur con le piccole modifiche di forma che si rendessero necessarie.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO, ritenendo che gli interventi degli onorevoli Lenzi e Castellani abbiano correttamente delineato il problema di fondo relativo all'articolo 6, reputa che tale articolo debba essere modificato nel senso di prevedere esclusivamente obiettivi e finalità generali del coordinamento della rete di cure palliative.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, presenta l'emendamento 6.10 (*vedi allegato 3*), volto a recepire le indicazioni emerse nel dibattito.

Paola BINETTI (PD), pur riconoscendo che l'emendamento 6.10 del relatore affronta il problema del coordinamento istituzionale della rete a livello regionale, fa presente che la formulazione originaria dell'articolo 6 mirava a disciplinare il coordinamento dei servizi collegati alle cure palliative, organizzandolo intorno alle esigenze del paziente.

La Commissione approva l'emendamento 6.10 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.10 del relatore, tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6 devono intendersi preclusi. Avverte inoltre che in sede di correzioni di forma le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo

6 potranno essere formulate come comma aggiuntivo all'articolo 5.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando all'articolo 7, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Farina Coscioni 7.11. Esprime parere contrario sull'emendamento Bocciardo 7.1, mentre auspica l'approvazione del suo emendamento 7.2 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Bocciardo 7.3 e Farina Coscioni 7.12. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 7.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 7.5, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole: « e il responsabile dei servizi distrettuali o con il medico del centro di riferimento o della unità complessa ospedaliera a cui afferisce il paziente ». Invita altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Di Virgilio 7.7, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Palagiano 7.10 e Livia Turco 7.8. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Farina Coscioni 7.13. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 7.9, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 7.6.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 7.11, rilevando come l'attuale formulazione dell'articolo 7 non tenga conto dei malati non oncologici ed escluda, in particolare, i malati affetti da patologie neurovegetative. Ritiene pertanto che debba essere integrato l'elenco delle specialità mediche di cui al comma 1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita l'onorevole Farina Coscioni a considerare quanto previsto dal comma 2 e sottolinea che il comma 1, nel quale si potrebbe aggiungere la parola « almeno », si limita

evidentemente a indicare la dotazione minima di personale dell'*équipe*.

Carla CASTELLANI (PdL) evidenzia il rischio che un'elencazione troppo ampia e dettagliata di figure professionali da inserire nell'*équipe* finisca per rendere la norma in esame di difficile attuazione.

Paola BINETTI (PD) ritiene che un'elencazione molto dettagliata degli specialisti da inserire nell'*équipe* possa contraddire all'esigenza di limitarsi, nella presente proposta di legge, all'indicazione di finalità e obiettivi generali.

Antonio PALAGIANO (IdV) ricorda che, tra i malati bisognosi di cure palliative, un'alta percentuale è rappresentata, accanto ai pazienti oncologici, dai pazienti affetti da patologie neurovegetative e infettive. Ritiene pertanto opportuna una riflessione sulle ulteriori figure professionali da coinvolgere nell'*équipe*. Si potrebbe, in particolare, fare riferimento al solo anestesista nel comma 1, per inserire al comma 2, come meramente eventuali, le altre specialità mediche.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva, a supporto di quanto proposto dal collega Palagiano, che, laddove siano state già istituite, le unità operative di cure palliative afferiscono generalmente alle unità operative complesse di anestesia e rianimazione.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ritiene condivisibile il suggerimento formulato dall'onorevole Palagiano.

Carmine Santo PATARINO (PdL) ritiene che un elenco di tutte le specialità da coinvolgere, anche solo eventualmente, nell'*équipe*, rischi di essere eccessivamente lungo e, comunque, non esaustivo. Riterebbe perciò preferibile l'inserimento della parola « almeno » al comma 1, come suggerito dal presidente.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che un'elencazione troppo dettagliata delle

specialità da inserire nell'*équipe* rischi di rendere la norma inapplicabile.

Delia MURER (PD) dichiara di condividere il giudizio testé espresso dal sottosegretario Fazio.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, presenta l'emendamento 7.50 (*vedi allegato 3*), volto a recepire quanto emerso nel dibattito, con riferimento al comma 1.

La Commissione approva l'emendamento 7.50 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.50 del relatore, gli emendamenti Farina Coscioni 7.11, Bocciardo 7.1, Palumbo 7.2 e Bocciardo 7.3 devono intendersi preclusi.

Osserva quindi che, sempre a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.50 del relatore, l'emendamento Farina Coscioni 7.12, su cui aveva espresso parere favorevole, dovrebbe essere riformulato nel senso di aggiungere le specialità mediche non inserite al comma 1.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che sarebbe preferibile che il comma 2 indicasse, genericamente, le specialità mediche riferibili alla patologia del malato.

Luisa BOSSA (PD) osserva che, in alternativa a quanto proposto dalla collega Pedoto, si potrebbe fare riferimento, al comma 2, alle figure professionali esperte in cure palliative.

Vittoria D'INCECCO (PD) dichiara di condividere lo spirito delle proposte avanzate, da ultimo, dalle colleghe Pedoto e Bossa.

Lucio BARANI (PdL) esprime, anche a nome del suo gruppo, una contrarietà generale all'inserimento di elencazioni di specialità mediche troppo dettagliate e lamenta la lentezza con cui procede l'esame delle proposte di legge in titolo.

Antonio PALAGIANO (IdV) osserva, rivolto al collega Barani, che il testo elaborato dal Comitato ristretto contiene già elenchi di figure professionali e che non sono stati presentati emendamenti volti a sopprimere tali elenchi.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda, rivolta al collega Barani, che la proposta di legge in esame si occupa di malati terminali, per le cui patologie le principali specialità mediche coinvolte sono facilmente individuabili. Si tratta, per giunta, di figure che già operano nel settore e attraverso le quali si propone di integrare elenchi già presenti nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Osserva infine che l'esigenza di celerità in tanto è condivisibile in quanto sia riferita all'approvazione di una legge equilibrata ed efficace.

Carla CASTELLANI (PdL) fa presente che la proposta di legge in esame incide su una realtà complessa e, in parte, già organizzata, ciò che rende opportuno un intervento legislativo snello, che lasci spazio all'autonomia delle regioni.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che la proposta emendativa della collega Farina Coscioni fosse animata da un intento costruttivo e che non debba essere pregiudizialmente respinta.

Laura MOLTENI (LNP) esprime apprezzamento per il richiamo di diversi colleghi al ruolo delle regioni e a quanto alcune di esse già hanno realizzato nel settore delle cure palliative. Invita pertanto a concentrare l'attenzione sull'opportunità di fornire a tali regioni indirizzi e obiettivi, nonché un sistema di incentivi e, ove necessario, sanzioni.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) osserva che potrebbe forse essere sufficiente il richiamo alle consulenze mediche specialistiche multidisciplinari, contenuto nell'ultimo periodo del comma 2.

Delia MURER (PD) ritiene insufficiente l'indicazione cui ha fatto riferimento il collega Fucci.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, cercando di tirare le fila della discussione sin qui svoltasi, propone l'emendamento 7.100 (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) annuncia voto contrario sull'emendamento 7.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce dell'approvazione dell'emendamento 7.100 del relatore, riconsiderando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario sull'emendamento Farina Coscioni 7.12.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 7.12.

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 7.4. Riformula quindi il suo emendamento 7.5 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 7.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, riconsiderando l'invito al ritiro precedentemente espresso, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Di Virgilio 7.7, nel senso di sostituire la parola « divisione » con la parola « reparto ».

Domenico DI VIRGILIO (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.7.

La Commissione approva l'emendamento Di Virgilio 7.7 (*Nuova formulazione*). Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Palagiano 7.10 e Livia Turco 7.8 (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 7.13.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 7.9 (vedi allegato 3).

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 7.6.

Sull'ordine dei lavori.

Antonio PALAGIANO (IdV) lamenta la rieiezione, nella seduta di ieri, del suo emendamento 3.5 e auspica che la maggioranza e il Governo riconsiderino la loro posizione al riguardo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'emendamento in questione potrà essere ripresentato in Assemblea e, in quella sede, potrà essere oggetto di più attenta considerazione.

Luciana PEDOTO (PD) esprime stupore per la mancata nomina dell'onorevole Livia Turco a presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, senza volere con ciò formulare riserve sulla figura individuata dal Presidente della Camera dei deputati.

Lucio BARANI (PdL) ricorda che, come previsto dalla deliberazione istitutiva, la nomina del presidente della Commissione in discorso spetta al Presidente della Camera dei deputati, in piena autonomia. Dichiarò altresì di condividere la scelta operata dallo stesso Presidente, anche in considerazione del fatto che analoga Commissione d'inchiesta è presieduta, nell'altro ramo del Parlamento, da un esponente del Partito democratico. Naturalmente, uguale rispetto avrebbe espresso per la scelta del Presidente della Camera dei deputati se questa si fosse indirizzata verso un altro gruppo di opposizione.

Antonio PALAGIANO (IdV) si limita a prendere atto del fatto che il Partito democratico, evidentemente, riteneva giusto che il suo gruppo non esprimesse alcuna carica istituzionale. Si rammarica

quindi del fatto che le uniche parole in difesa della scelta del Presidente della Camera dei deputati siano venute da un rappresentante della maggioranza.

Laura MOLTENI (LNP) si limita ad osservare che il Presidente della Camera dei deputati ha correttamente esercitato una propria prerogativa e che la discussione in corso verte evidentemente su problemi interni ai gruppi di opposizione.

Luciana PEDOTO (PD), premesso di parlare a titolo personale e non a nome del suo gruppo, ribadisce la propria sorpresa, pur nel pieno rispetto delle prerogative del Presidente della Camera dei deputati.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che le osservazioni della collega Pedoto siano dovute a solidarietà nei confronti di una collega del suo gruppo e non certo alla volontà di revocare in dubbio le prerogative del Presidente della Camera dei deputati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009.— Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il parere di competenza sul disegno di legge n. 2232, recante conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Il decreto-legge è finalizzato ad anticipare alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza (n. 2180, già approvato dal Senato), nonché le norme contenute nel disegno di legge in materia di atti persecutori (n. 1348, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso la Commissione giustizia del Senato).

Il provvedimento si compone di 14 articoli. L'articolo 1, attraverso due novelle all'articolo 576 del codice penale, prevede quali aggravanti speciali del delitto di omicidio, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo (lettera a), nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori (lettera b).

L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, novella codice di procedura penale, estendendo l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (e salvo che non siano acquisiti elementi da cui risulti l'insussistenza di esigenze cautelari), a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale.

L'articolo 3, attraverso alcune modifiche all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, è volto a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari (ovvero l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della medesima legge, esclusa la liberazione anticipata).

L'articolo 4 interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

L'articolo 5 prolunga il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione da 60 a 180 giorni.

L'articolo 6, prevede una serie di norme con l'obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio. In particolare il comma 2 dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell'interno, nel limite, innalzato, a seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione, da 100 a 150 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

L'articolo 7 introduce nel codice penale il delitto di «Atti persecutori», per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta, nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni. La disposizione reca inoltre la disciplina delle circostanze aggravanti e prevede, salvo in talune ipotesi specificamente indicate, la procedibilità a querela della persona offesa.

L'articolo 8, al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore.

L'articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale, tra le quali viene inoltre prevista una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi

frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva. Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente. Tali atti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

L'articolo 10 reca una novella di carattere generale all'articolo 342-ter del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L'articolo 11 prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.

L'articolo 12 istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine gli atti persecutori segnalati.

Gli articoli 13 e 14, infine, contengono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della XII Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che prevede in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle disposizioni del decreto legge n. 112 del 2008 che hanno istituito un Fondo in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organiz-

zata che dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008, al Ministero dell'interno, nel limite di 150 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

L'articolo 11 del provvedimento in esame riproduce l'articolo 5 del disegno di legge n. 1348 in corso di esame al Senato – che nasce dal riconoscimento dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori forme di sostegno sociale o psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima. Questo articolo prevede alcuni obblighi per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori e cioè fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima ed inoltre mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Peraltro, ricorda che un coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali è previsto anche dall'articolo 9 del decreto-legge in esame, laddove, mediante l'inserimento nel codice di procedura penale di un nuovo articolo 282-*quater*, dispone che a tali servizi debbano essere comunicati i provvedimenti che dispongono le misure cautelari coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Per completezza segnala, da ultimo, come nell'articolo 7 che introduce il nuovo articolo 612-*bis* del codice penale (Atti persecutori), prevede una aggravante della pena se il fatto è commesso a danno di un minore, a danno di una donna in stato di gravidanza o a danno di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Preannuncia quindi una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 30 marzo-3 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.

ALLEGATO 1

5-01157 Livia Turco: Definizione dei criteri per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo schema di decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze finalizzato a determinare i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, con emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, previsto dall'articolo 33, e. 2, legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, e. 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato sottoposto alla firma del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali il 24 marzo 2009.

Il decreto in questione è stato predisposto sia nel rispetto dei lavori condotti da una Commissione istituita nel marzo 2008, composta da rappresentanti anche del Ministero dell'economia e finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che osservando le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, che il 19 febbraio 2009 ha espresso parere positivo.

Alla conclusione dell'*iter* procedurale potranno quindi essere avviate le procedure transattive.

Per ciò che attiene al presupposto della ascrivibilità del danno di cui alla lettera *a*), comma 1 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento, si fa presente che la vigente normativa impone analogia e coe-

renza con la transazione del 2003, non essendo richiesta una perfetta sovrapposibilità tra le due discipline; pertanto non è escluso che, in considerazione della vasta platea dei soggetti coinvolti nella vicenda, il Ministero possa introdurre ulteriori elementi rispetto a quelli della transazione del 2003.

La precedente operazione transattiva aveva riguardo solo a soggetti emofilici, mentre le future procedure si rivolgeranno anche a trasfusi occasionali e vaccinati, per i quali l'ampia gamma di ipotesi prospettabili ha imposto di introdurre il criterio riferito alla gravità del danno.

Va ricordato, peraltro, che l'Avvocatura Generale dello Stato non aveva espresso parere favorevole circa la conclusione della procedura transattiva con i soggetti emofilici, in assenza di categoria ascritta.

Per ciò che attiene invece il punto inerente il termine di prescrizione ordinario, si segnala la coerenza del principio generale dell'ordinamento civile.

Con successivo decreto saranno individuati i moduli transattivi, che dovranno prevedere le varie ipotesi di importi che potranno essere offerti ai soggetti danneggiati.

In questa sede, ritengo opportuno comunicare che per quanto concerne l'indennizzo previsto dalla legge n. 244 del 2007 per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, l'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto che il citato indennizzo si intende riconosciuto, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal

1959 al 1965 rinviando a un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di corresponsione del predetto indennizzo.

Il predetto decreto è in fase definitiva elaborazione.

ALLEGATO 2

5-01158 Di Virgilio e Barani: Iniziative volte a reperire le risorse economiche per la diffusione dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della richiesta circa la relazione tecnica sul disegno di legge A.S. 718, concernente « Nuove norme in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici », avanzata, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, in data 24 settembre 2008 dalla Commissione Bilancio del Senato, questo Ministero ha fornito al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli elementi necessari relativamente alle previsioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge (tutti concernenti possibili oneri a carico della finanza pubblica).

Al fine di superare definitivamente gli ostacoli posti dal suddetto Dipartimento è stata avanzata una proposta emendativa dell'articolo 5, mirata ad attribuire l'onere per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) a carico delle strutture individuate dal medesimo articolo 5.

Tale emendamento, che ha acquisito il consenso dei Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Presidenza del Consiglio, non è stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato ha suggerito in via preliminare di modificare l'articolo 5, affinché il limite di

4 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto sia posto come un limite invalicabile di spesa; inoltre ha proposto di eliminare l'articolo 7 e di rimodulare anche sulla base delle indicazioni che avrebbe successivamente fornito il citato Dipartimento, l'articolo 9, relativo alle disposizioni finanziarie.

Questo Ministero ha provveduto ad una ulteriore ricognizione sia sulle disponibilità risultanti dal proprio stato di previsione della spesa sia sulla Tabella A della legge finanziaria 2009.

Poiché tale ricognizione ha evidenziato l'assoluta mancanza di risorse, sono stati individuati nel bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico tre capitoli che presentavano sufficienti disponibilità: tale disponibilità è stata comunicata il 24 febbraio 2009 al Ministero dell'Economia e Finanze al fine della definitiva formulazione dell'articolo 9 dell'A.S. 718.

Il predetto Dicastero ha comunicato che « sui fondi segnalati non risultano disponibilità da destinare a copertura del provvedimento » né tantomeno sul fondo speciale per l'anno 2009.

Pertanto la situazione « di stallo » del disegno di legge, per mancanza della relazione tecnica, non costituisce inadempimento di questo Ministero, ma è da attribuirsi in via esclusiva alla attuale indisponibilità finanziaria.

ALLEGATO 3

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (Coordinamento operativo della rete-COR) – 1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito, in ciascuna regione e provincia autonoma, un coordinamento operativo della rete, al fine di coordinare i servizi assistenziali previsti dall'articolo 5, comma 4.

6. 10. Il Relatore.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'équipe multidisciplinare che opera nella rete è composta almeno da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un infermiere esperto in cure palliative, in collaborazione con il medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta che assiste il malato.

7. 50. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: esperte in cure palliative:, aggiungere le seguenti: oncologo, neurologo, nonché.

7. 100. Il Relatore.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: medico di medicina generale aggiungere

le seguenti: o con il pediatra di libera scelta.

7. 5. (Nuova formulazione) Bocciardo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: della divisione con le seguenti: del reparto.

7. 7. (Nuova formulazione) Di Virgilio, Mussolini, Barani.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: multidimensionale con la seguente: multidisciplinare.

7. 10. Palagiano, Mura.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: sistema assistenziale con le seguenti: livello assistenziale.

7. 8. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prescrive e somministra le cure palliative e la terapia del dolore e ne controlla l'erogazione e l'efficacia.

7. 9. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.